



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*  
*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

**Prot. n° 4121**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante: "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un

dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTO il decreto dirigenziale n.1883, in data 29 marzo 2013, con il quale la soc.Engine S.r.l., con sede in via Vittorio Veneto,15 – Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVD";

VISTA la richiesta in data 6 giugno 2013, con la quale la soc. Engine S.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD" ad una versione che si caratterizza per la sostituzione del sistema di ripresa denominato "Vista EnVES04" con il sistema "Vista EnVES04R", che mantiene la stessa telecamera del precedente sistema abbinata ad un nuovo illuminatore con led di nuova generazione e ad una nuova custodia con vetro di protezione antisfondamento;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorative;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l' approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni semaforiche denominato "EnVES EVO MVD", concessa con D.D. n. 1883 del 29 marzo 2013, alla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, alla versione con nuovo gruppo di ripresa denominato "Vista EnVES04R".  
Restano valide tutte le prescrizioni contenute negli artt.1,2,3,4,5,6,7 e 8 del decreto dirigenziale n.1883/2013.
- Art.2 . Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.
- Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 1883 del 29 marzo 2013 , del presente decreto, nonché il nome del fabbricante

**9.7.2013**

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**